

Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048 C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411 Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 26 DEL 18/05/2020

OGGETTO: Disciplina temporanea degli orari delle attività di acconciatore ed estetista fino al 31 dicembre 2020.

IL SINDACO

Considerato che con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

Preso atto:

- del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- del D.P.G.R. Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020;

Considerato inoltre che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc.;

Preso atto inoltre che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente Regolamento Comunale inerente le attività di acconciatore ed estetista;

Viste:

- la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990,
 n. 1 Disciplina dell'attività di estetista";

DISPONE

Per le motivazioni sopraesposte e limitatamente FINO AL 31 DICEMBRE 2020, l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista è stabilito nel modo seguente:

- 1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio di Vinovo, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
- Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 Dicembre 2020.
- 3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.
- 4. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
- 5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

^{*} Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.